

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2862 del 16/05/2025
Oggetto	Società BOVINA SRL in Comune di Poggio Renatico - Aautorizzazione alla modifica non sostanziale dell'attività di MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI autorizzata con atto n.DETAMB-2016-1344 del 06/05/2016 adottato da Arpae e successive modifiche non sostanziali
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2984 del 16/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno sedici MAGGIO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 11922/2025/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Società **BOVINA SRL** con sede legale ed impianto nel comune di Poggio Renatico (FE) fraz. Chiesa Nuova. Autorizzazione alla modifica non sostanziale dell'attività di **MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI** autorizzata con atto n.DET-AMB-2016-1344 del 06/05/2016 adottato da Arpae e successive modifiche non sostanziali

IL DIRIGENTE

- Visto che in data 21/03/2025 con PEC acquisita da Arpae al PG n PG/2025/54657, è pervenuta tramite il SUAPER l'istanza per la modifica non sostanziale dell'attività di **MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI** autorizzata con atto n.n.DET-AMB-2016-1344 del 06/05/2016 adottato da Arpae e successive modifiche non sostanziali per la Società **BOVINA SRL** con sede legale ed impianto nel comune di Poggio Renatico (FE) fraz. Chiesa Nuova, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza riguarda la **modifica non sostanziale** dell'attività ed in particolare l'adeguamento dell'AUA al DM 127/2024 "End of Waste" e quindi dell'allegato RIFIUTI, mentre gli altri titoli ambientali compresi nell'AUA (Acqua, Rumore) rimangono invariati."
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 6 comma 1);

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti
 - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;
- Visti altresì:

- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- che con DDG ARPAE ER n. 58/2024 del 6/06/2024, veniva rinnovata la convenzione (Regione Emilia-Romagna, ARPAE Emilia Romagna, Provincia di Ferrara) con la quale veniva delegato ad ARPAE l'esercizio delle funzioni ambientali residue di cui all'art. 1 comma 85 della Legge 56/2014, come consentito dall'art. 15 comma 9 della L.R. 13/2015;
- vista l'istruttoria condotta da Arpae SAC Ferrara -Unità rifiuti;
- PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia SOLO per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti e per le pratiche AUA che non passano dal SUAP;
- DATO ATTO che l'impresa risulta iscritta dalla Prefettura di Ferrara in data 28/02/2013 nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 c. 52 della L.n. 190/2012 (WHITE LIST);

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale atto autorizzata con atto n.n.DET-AMB-2016-1344 del 06/05/2016 adottato da Arpae e successive modifiche non sostanziali, valutata come non sostanziale;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Viste:
 - la Determinazione n. 17/2024 con la quale il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01/02/2024;
 - la Delibera del Direttore Generale n. 91 del 29/08/2024 con la quale gli è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione *"AUA ed Autorizzazioni settoriali"*

— che, in base alla delibera DEL-2022-163 del 22/12/2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

DISPONE

l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale atto DET-AMB-2016-1344 del 06/05/2016 adottato da Arpae e successive modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare alla Società **BOVINA SRL** con sede legale ed impianto nel Comune di Poggio Renatico (FE) fraz. Chiesa Nuova, come di seguito indicato:

- il paragrafo C) RIFIUTI contenuto nell'atto DET-AMB-2016-1344 del 06/05/2016 adottato da Arpae e successive modifiche non sostanziali è sostituito con quello allegato al presente atto.

Per quanto qui disposto, il presente atto modifica l'Autorizzazione Unica Ambientale atto DET-AMB-2016-1344 del 06/05/2016 adottato da Arpae e successive modifiche non sostanziali, alla quale va unito alla stesso quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale su citata, che non sono state modificate dal presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al per conoscenza al SUAP del Comune di Poggio Renatico e in copia al Dipartimento di Salute Pubblica dell'AUSL di Ferrara e al HERA S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA
E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI
COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata da Arape.

Firmato Digitalmente

Il Dirigente

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.